



COMUNE DI SANTOMENNA

Provincia di SALERNO

C.a.p. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 – Fax 0828 911058

Prot.n. 1216 del 26.3.2020

COMUNICATO DEL VICESINDACO

IL VICESINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

RICHIAMATA in particolare l'ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania;

PRESO ATTO dell'ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno con la quale si dispone che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale è stata prevista “la proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020”;

COMUNICA CHE

Con decorrenza DALLA DATA DEL 26 MARZO 2020 E FINO AL 14 APRILE 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato IL DIVIETO DI USCIRE DALLA ABITAZIONE, OVVERO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA NELLA QUALE CI SI TROVI.

PRECISA CHE

Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei e individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

AVVISA CHE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi sopracitati è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

La trasgressione inoltre comporta l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni.

Il trasgressore dovrà rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Santomenna, 26.3.2020

Il Vicesindaco
Dr. Michele Di Geronimo